

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) -

- telef. 0861-93130 fax 0861-93557

email: protocollo@pec.comune.vallecastellana.te.it

pec: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

Prot. n. 10409

del 23.11.2018

ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (Art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le comunicazioni della Procura di Ascoli Piceno;

Vista la nota spontanea del Sig. Pierino Lattanzi, avente ad oggetto la richiesta di proroga di demolizione, pervenuta ed acquisita al protocollo n. 553 in data 24/04/2018;

Visto il sopralluogo del Responsabile del Servizio Geom. Fausto Chiavetta, dal quale si evidenzia che sono stati eseguiti i sottoelencati lavori abusivi:

REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO PRECARIO PER IL RICOVERO DI BESTIAME in località Colle, su terreno di proprietà di proprietà del Signor Lattanzi Pierino, identificato in catasto al foglio di mappa n. 56 particella n. 63 ;

Vista la comunicazione a firma del Responsabile del Servizio Geom. Fausto Chiavetta, prot. 3775 del 04.05.2018, avente ad oggetto la richiesta di conformare il manufatto entro 7 giorni inviata al Sig. Lattanzi Pierino,


Vista la comunicazione a firma del Responsabile del Servizio Geom. Fausto Chiavetta, prot. 4140 del 17/05/2018, avente ad oggetto la richiesta di conformare il manufatto entro 7 giorni inviata al Sig. Lattanzi Pierino,

Rilevato che il responsabile dell'abuso edilizio risulta essere: LATTANZI PIERINO residente in Località Colle snc del Comune di Valle Castellana (TE);

Visto l'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte



ORDINA

al responsabile dell'abuso Sig. Pierino Lattanzi residente in Loc. Colle snc del Comune di Valle Castellana (TE), di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere sopra descritte, nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente Ordinanza.

AVVISA

ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. che, decorso infruttuoso il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio dell'Amministrazione a cui compete la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza che dovrà provvedere alla demolizione e rimozione delle opere ed installazioni abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso. L'area di sedime verrà identificata successivamente in conformità a quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe e pari al massimo di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita come previsto dall'art.31, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002. Ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, a:
 - Al Sindaco del Comune di Valle Castellana;
 - Alla Procura della Repubblica – Tribunale di Ascoli Piceno
 - Alla Stazione Carabinieri Forestale di Rocca Santa Maria (TE);
 - Al messo Notificatore del Comune di Valle Castellana (TE);

AVVERTE

- a) che responsabile del procedimento è il Geom. Fausto Chiavetta, responsabile del servizio edilizia;



- b) che gli interessati, fatto salvo quanto previsto dal Codice di Procedura Penale, possono accedere alla documentazione relativa al presente procedimento presso la segreteria Comunale in orario d'ufficio previo appuntamento;
- c) ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, che, fino alla scadenza del termine di novanta giorni di cui sopra, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, potranno ottenere il permesso in sanatoria subordinatamente alla verifica puntuale della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
- d) a norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, che. In relazione al disposto dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla piena conoscenza del medesimo, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
- e) che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Fausto Chiavetta

